



Istituto Istruzione superiore di Monza
1, via Giovanni Boccaccio - Villa Reale
20052 Monza, Milano
telefono 039 326341 - fax 039 324810
codice fiscale 85008930159
e-mail isamonza@tin.it
www.isamonza.it

Istituto statale d'arte
per la progettazione della comunicazione visiva
del prodotto industriale e dell'ambiente

Liceo artistico di Monza
progetto Leonardo

REGOLAMENTO D' ISTITUTO

<u>PRINCIPI GENERALI</u>	
<p>Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, D.P.R. 24/6/1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, D.P.R. 8/3/1999 n. 275, del D.P.R. 10/10/1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. ed è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.</p>	Art. 1
<p>Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio di Istituto il 14 giugno 2002, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.</p> <p>Il presente regolamento può essere modificato solo dal Consiglio di Istituto, secondo le norme legislative previste.</p>	Art. 2
<p>La scuola favorisce e promuove una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento.</p> <p>Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.</p>	Art. 3
<p>Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.</p> <p>Gli organismi scolastici preposti individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data.</p> <p>Gli studenti si impegnano ad altrettanta trasparenza nei confronti dei genitori.</p> <p>Gli studenti si impegnano a non ostacolare il procedere dell'iter didattico della classe con comportamenti disattenti e di disturbo, limitando la non partecipazione a situazioni di improrogabile necessità.</p>	Art. 4
<p>Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione e di confrontarsi. Hanno inoltre diritto di diffondere le proprie proposte seguendo le indicazioni contenute nel presente Regolamento, conformi ai Decreti Delegati (D.P.R. n.416).</p>	Art. 5
<p>Tutte le componenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono.. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici o psico- fisici, ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti territoriali, con garanzia di massima riservatezza e professionalità.</p>	Art. 6
<p>La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, la partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico.</p>	Art. 7

<p>La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:</p> <p>a) un ambiente favorevole allo crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;</p> <p>b) offerte formative aggiuntive e integrative;</p> <p>c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero dello dispersione scolastica;</p> <p>d) la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;</p> <p>e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica.</p>	Art. 8
<u>ORGANI COLLEGIALI</u>	
L'Istituzione scolastica si configura come un sistema organizzativo complesso nel quale vari soggetti interagiscono per realizzare un progetto formativo attraverso l'impiego di risorse professionali strumentali e finanziarie. Pertanto è molto importante che ciascuno comprenda il proprio ruolo all'interno dell'organizzazione e i compiti e le responsabilità che gli competono.	
Gli Organi collegiali: Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto, Collegio Docenti programmano le attività, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzarne ordinato svolgimento.	Art. 1 Programmazione delle attività degli organi collegiali
La convocazione degli organi collegiali è disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore a cinque giorni, rispetto alla data delle riunioni. La convocazione è effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e con affissione all'albo di apposito avviso.	Art. 2 Convocazione degli organi collegiali
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.	Art. 3 Svolgimento coordinato dell'attività
Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.	Art. 4 Elezione contemporanea degli organi di durata annuale
<u>CONSIGLIO DI CLASSE</u>	
Il Consiglio di Classe è un organismo di programmazione didattico- educativa, di realizzazione dei processi formativi e di valutazione degli apprendimenti.	
La composizione del Consiglio di Classe è differente, in relazione alle funzioni che esercita:	Art. 5 Composizione
<ul style="list-style-type: none"> . con la sola componente dei docenti quando svolge la funzione di programmazione didattico-educativa e di valutazione; . con le tre componenti, docenti, rappresentanti studenti, rappresentanti genitori, quando svolge la funzione di informazione/confronto sulle strategie didattiche, sui percorsi formativi, sull'andamento generale della classe, sull'utilizzazione delle metodologie, degli strumenti didattici compresi i viaggi di istruzione. 	
Il Consiglio di Classe è convocato, secondo un calendario di massima stabilito dal Collegio dei Docenti, con congruo preavviso, dal Dirigente Scolastico che ne fissa l'ordine del giorno, la data e l'orario di svolgimento. Il Dirigente Scolastico può delegare a presiedere il docente coordinatore di classe.	Art.6 Convocazione e presidenza delle sedute
Nella prima riunione viene nominato, tra i docenti, un segretario che cura la verbalizzazione della seduta.	Art.7 Segretario
Il Consiglio di Classe può essere convocato dal Dirigente Scolastico con un preavviso di almeno una settimana per questioni disciplinari del singolo studente o della classe.	Art.8 Convocazione straordinaria

<p style="text-align: center;"><u>CONSIGLIO DI ISTITUTO</u></p> <p>Il Consiglio di Istituto, formato dalle rappresentanze elette dei docenti, degli studenti, dei genitori, del personale non docente e dal Dirigente Scolastico che ne è membro di diritto, è un organismo di indirizzo generale degli aspetti educativi e gestionali e di programmazione economico- finanziaria.</p>	
<p>La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico.</p>	<p>Art. 9 Prima convocazione</p>
<p>Nella prima seduta il Consiglio d'Istituto, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il Presidente.</p> <p>L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.</p> <p>Il Consiglio, dopo l'elezione del Presidente, con le stesse modalità, elegge il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Inoltre elegge nel suo seno e con le stesse modalità una Giunta Esecutiva composta da un docente un genitore, uno studente, come prevede l'art, 5 DPR 416/1974. La Giunta è presieduta dal Dirigente Scolastico che ne è membro di diritto.</p>	<p>Art. 10 Operazioni della prima seduta</p>
<p>Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente mediante lettera diretta ai singoli membri e mediante affissione all'albo del Consiglio.</p> <p>Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Dirigente scolastico, Presidente della Giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.</p>	<p>Art. 11 Convocazione</p>
<p>Le sedute sono sempre aperte al pubblico salvo quando si parli di procedimenti concernenti persone. Il pubblico ha facoltà di chiedere la parola che deve essere concessa dal Consiglio stesso, non ha diritto di voto. Il consiglio è validamente costituito quando siano presenti più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Gli astenuti non sono computati tra i votanti. In caso di parità di voti, la proposta si intende approvata.</p> <p>Il Presidente dirige i lavori e assicura la regolarità delle discussioni. La richiesta di parola è fatta al Presidente, il quale ne dà facoltà secondo l'ordine delle richieste. Chi interviene alla discussione deve attenersi all'argomento in esame.</p> <p>L'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano; è a scrutinio segreto nel caso in cui riguardi situazioni personali.</p> <p>Gli alunni minorenni non prendono parte alle deliberazioni che comportino impegni di spesa.</p> <p>Il Consigliere che si assenta ingiustificatamente per più di tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto di diritto; gli subentra il primo dei non eletti della propria lista.</p> <p>Per ogni seduta il Presidente nomina il Segretario , seguendo di norma un principio di rotazione.</p> <p>Il Segretario ha il compito di redigere il verbale che deve essere approvato nella successiva riunione.</p>	<p>Art. 12 Validità e svolgimento delle sedute</p>
<p>Delle delibere viene data pubblicità mediante esposizione all'albo del loro estratto: il Dirigente attesterà la data dell'affissione con firma in calce. L'affissione all'albo avviene entro 5 giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di almeno 10 giorni.</p> <p>I verbali e tutti gli atti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria dell'Istituto e possono essere esibiti ai consiglieri o ad altri che ne abbiano titolo. Questi ultimi presenteranno richiesta alla Presidenza ai sensi della. L.241/90.</p> <p>Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.</p>	<p>Art. 13 Pubblicità degli atti</p>

<p style="text-align: center;"><u>COLLEGIO DEI DOCENTI</u></p> <p>Compito principale del Collegio Docenti è la programmazione di ogni attività sia curricolare che extracurricolare della scuola.</p>	
<p>Il Collegio dei docenti è composto dal Dirigente Scolastico e da tutti i docenti della scuola: la funzione di Segretario è affidata dal Dirigente ad un docente collaboratore alla Presidenza.</p> <p>Il Collegio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico, in tale seduta stabilisce il proprio calendario delle riunioni.</p> <p>Il Dirigente convoca il Collegio con congruo anticipo.</p> <p>Il Collegio Docenti può essere convocato in seduta straordinaria dal Dirigente o dietro richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni si svolgono fuori dall'orario di lezione. Il collegio dei Docenti non è pubblico.</p>	Art. 14
PARTECIPAZIONE STUDENTI E GENITORI	
<p style="text-align: center;"><u>ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI</u></p> <p>Le assemblee degli studenti costituiscono occasione di partecipazione democratica ai problemi della scuola e della società in funzione della loro formazione culturale e civile.</p>	
<p>Gli studenti hanno il diritto di manifestare liberamente il loro pensiero e di divulgare informazioni secondo le modalità che ritengono opportune, nel rispetto delle leggi dello Stato e dell'attività che si svolge a scuola.</p> <p>Il confronto della opinioni deve avvenire all'insegna della tolleranza, nel pieno rispetto delle altrui convinzioni.</p>	Art. 15
<p>I rappresentanti eletti nei Consigli di Classe e i rappresentanti eletti nel Consiglio di Istituto possono riunirsi in un Comitato studenti per coordinare le attività assembleari degli studenti.</p>	Art. 16 Comitato studenti
<p>L'assemblea di Istituto può essere indetta una volta al mese, durante l'orario delle lezioni (nel limite delle ore di lezione, ad esclusione della prima e dell'ultima) e può riguardare anche gruppi di classi omogenei.</p> <p>La classe o gli studenti di una classe che non intendono partecipare alle assemblee di Istituto continuano le lezioni in aula con il docente in orario.</p> <p>L'assemblea di Istituto può essere convocata su richiesta di almeno il 10% degli studenti o dal Comitato studentesco d'Istituto costituito dagli studenti eletti nei consigli di classe e deve contenere l'indicazione dell'O.d.G. La convocazione, autorizzata dal Dirigente scolastico, deve essere comunicata agli studenti con 5 giorni di anticipo.</p> <p>E' consentita, previa autorizzazione del Dirigente, la presenza di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici.</p> <p>Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe una volta al mese per due ore, vanno utilizzate ore adottando il criterio della turnazione delle discipline coinvolte.</p> <p>L'assemblea non svolta non può essere recuperata nei mesi successivi,, né è possibile anticiparne al mese precedente lo svolgimento.</p> <p>La richiesta dell'assemblea di classe deve essere presentata alla Presidenza almeno cinque giorni prima, deve contenere l'ordine del giorno, deve avere l'autorizzazione dell'insegnante le cui ore di lezione sono occupate.</p> <p>Le assemblee sono gestite e coordinate dagli studenti. Le assemblee di classe sono presiedute dai rappresentanti di classe e le assemblee di Istituto sono presiedute dai rappresentanti eletti nel Consiglio di Istituto</p> <p>Al termine delle assemblee di classe e di Istituto le classi devono riprendere le lezioni.</p> <p>L'assemblea dei rappresentanti di classe di tutte o di parte delle classi dell'Istituto può essere concessa dal Dirigente Scolastico, su richiesta motivata e firmata dai rappresentanti degli alunni eletti nel Consiglio d'Istituto, soltanto una volta in preparazione delle assemblee.</p>	Art. 17 Diritto di assemblea

<p>Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell'Istituto mediante deposito agli atti dello statuto dell'associazione, così come previsto dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni.</p> <p>Gli studenti hanno diritto di utilizzare gli spazi della scuola al fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni secondo le modalità previste dagli specifici regolamenti e convenzioni.</p>	<p>Art. 18 Diritto di associazione</p>
<p><u>ASSEMBLEE GENITORI</u></p>	
<p>I genitori hanno il diritto di riunirsi in assemblee di classe e assemblee generali di Istituto. Ad esse possono partecipare, se invitati il Dirigente Scolastico e i docenti della classe o dell'istituto.</p> <p>Il Dirigente scolastico convoca, entro i termini previsti dalla legge, la prima assemblea di classe per permettere ai genitori di eleggere due rappresentanti nel Consiglio di Classe. Le successive assemblee di classe sono convocate su richiesta al Dirigente scolastico, dei rappresentanti dei genitori indicando l'O.d.G. e la data di svolgimento, esclusivamente fuori dall'orario di lezione o da un numero di genitori che rappresenti almeno la metà degli alunni della classe.</p> <p>L'assemblea generale, intesa come strumento di autonomia dei genitori stessi, può essere convocata dal Presidente del Consiglio di Istituto su richiesta della maggioranza dei genitori eletti nel Consiglio o su richiesta della maggioranza del Comitato dei genitori.</p>	<p>Art. 19 Diritto di assemblea</p>
<p>I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe e i rappresentanti eletti in Consiglio di Istituto possono esprimere un Comitato dei genitori. Il Comitato dei genitori, una volta costituitosi, può nominare al suo interno un presidente che presiede le assemblee dei genitori. Le riunioni possono svolgersi anche a scuola, previa autorizzazione del Dirigente.</p> <p>Il Comitato ha il compito di promuovere la partecipazione dei genitori alla vita scolastica, anche mediante iniziative da concordare con gli Organi collegiali.</p>	<p>Art. 20 Comitato genitori</p>
<p>Gli studenti e i genitori hanno diritto di affiggere ad un loro albo avvisi o manifesti riguardanti le assemblee e la vita della scuola sotto la responsabilità del Comitato studenti e del Comitato genitori.</p> <p>Il Dirigente scolastico può tuttavia disporre che sia tolto dall'albo ogni documento che egli giudichi incompatibile con il Regolamento di Istituto e con le norme e le finalità formative della scuola.</p> <p>Per affiggere manifesti o scritti provenienti da qualsiasi ambiente esterno all'Istituto è necessario ottenere l'approvazione del Dirigente scolastico.</p> <p>I documenti anonimi affissi all'albo devono essere immediatamente rimossi dai collaboratori scolastici.</p>	<p>Art. 21 Diritto di affissione all'albo</p>
<p>La scuola dà notizia a genitori e studenti delle attività svolte e da svolgersi nonché dei fatti salienti che riguardano l'Istituto. I genitori vengono informati mediante comunicazioni scritte trasmesse dai figli. Tali comunicazioni, redatte su appositi moduli, devono essere restituite, se richiesto, con la firma dei genitori per presa visione.</p> <p>Primo dell'inizio delle lezioni il Dirigente Scolastico, sentito il parere del Collegio docenti predispone il piano annuale dei rapporti con le famiglie, il piano viene deliberato dal Collegio che può modificarlo nel corso dell'anno per sopravvenute esigenze.</p>	<p>Art. 22 Rapporti con studenti e genitori</p>
<p>I colloqui settimanali dei docenti si svolgono nell'ora individuata e messa a disposizione dal docente una volta alla settimana per tutto il corso dell'anno, previo appuntamento tramite il libretto personale dello studente.</p> <p>Per ragioni di opportunità tali colloqui sono sospesi nei quindici giorni che precedono gli scrutini.</p> <p>Delle ore messe a disposizione dai docenti e del luogo di ricevimento verrà data comunicazione tempestiva tramite stampato non oltre la settimana successiva all'entrata in vigore dell'orario definitivo.</p>	<p>Art. 23</p>
<p>I genitori e gli studenti possono comunicare con il Dirigente scolastico previo appuntamento.</p>	<p>Art. 24</p>

I docenti e il Dirigente possono convocare i genitori per comunicazioni riguardanti l'andamento didattico- disciplinare dello studente, anche se maggiorenne.	Art. 25
<u>Norme generali di funzionamento</u>	
Le lezioni hanno inizio e termine nell'ora stabilita di anno in anno dal Consiglio di Istituto	Art. 26
Le offerte formative aggiuntive, che vengono presentate nel corso dell'anno scolastico, sono liberamente accessibili a tutti gli allievi, compatibilmente con le disponibilità delle attrezzature presenti in Istituto, e in armonia con i requisiti richiesti.	Art. 27
Gli studenti sono ammessi nell'Istituto quindici minuti prima dell'inizio delle lezioni e possono uscire dalla scuola solo al termine delle lezioni.	Art. 28
I docenti sono tenuti ad essere in Istituto 5 minuti prima dell'orario di servizio.	Art. 29
L'ingresso nelle aule è consentito 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.	Art. 30
L'ingresso nelle aule attrezzate, nei laboratori e in biblioteca è consentito solo in presenza di un docente. In mancanza del titolare dei laboratori i macchinari non possono essere utilizzati, per motivi di sicurezza.	Art. 31
E' assolutamente vietato uscire dall'Istituto durante le ore di lezione senza autorizzazione. Se uno studente si allontana senza permesso il docente deve annotarlo sul registro, per sollevarsi dalla responsabilità, e informare la Presidenza.	Art. 32
Il docente può concedere agli allievi di uscire individualmente o per piccoli gruppi e per brevi periodi in caso di necessità, per recarsi ai servizi, in biblioteca, nei laboratori. In tutti i casi non può essere arrecato disturbo nei corridoi.	Art. 33
Durante l'intervallo non è consentito abbandonare l'Istituto: gli allievi possono recarsi nel cortile e al bar, senza responsabilità della scuola.	Art. 34
Gli studenti durante il cambio d'aula previsto dall'orario devono mantenere un comportamento rispettoso dell'altrui lavoro e non dannoso per sé e per gli altri.	Art. 35
Gli studenti, nelle ore di lezione, possono essere autorizzati a recarsi agli uffici di Segreteria solo nel rispetto dell'orario stabilito.	Art. 36
Gli studenti che non si avvalgono della lezione di religione o della materia alternativa non sono sotto la responsabilità dell'Istituto, possono comunque recarsi in biblioteca negli orari di apertura.	Art. 37
Al di fuori del normale orario di lezione, gli allievi possono essere autorizzati ad utilizzare, per motivi di studio, le aule dell'Istituto, da soli o in gruppo, purchè ciò non interferisca con altre attività organizzate nella scuola.	Art. 38
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le ore di lezione e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.	Art. 39 Assenze - ritardi
Tutte le assenze devono essere giustificate dalla famiglia o dallo studente maggiorenne su apposito libretto personale che viene consegnato gratuitamente all'inizio d'anno. Esso sarà firmato in presenza del collaboratore amministrativo all'atto del ritiro o tramite presentazione di un documento valido del genitore firmatario. In caso di smarrimento o di esaurimento del libretto, questo viene sostituito, a pagamento, previo richiesta da parte dei genitori.	Art. 40
Le assenze vanno giustificate al docente della prima ora. La mancata giustificazione sarà annotata sul registro e dovrà essere giustificata il giorno successivo. Nel caso di ulteriore omissione, l'entrata in classe sarà consentita solo previa autorizzazione della Presidenza.	Art. 41

I genitori devono essere compartecipi del progetto didattico e della sua riuscita; le giustificazioni devono essere supportate da reali necessità. La scuola si impegna a segnalare alle famiglie i casi di perdurante assenza da parte di uno studente e ad assumere ogni altra iniziativa che riterrà opportuna per ripristinare la regolare frequenza dello studente (innalzamento dell'obbligo)	Art. 42
Ogni assenza deve essere giustificata singolarmente: non possono essere accettate giustificazioni cumulative.	Art. 43
Ogni assenza di durata superiore a cinque giorni deve essere accompagnata da regolare certificato medico, attestante la possibilità di riammissione a scuola.	Art. 44
I permessi di uscita anticipata, per un massimo di due ore di lezione e per non più di cinque in un anno, fatto salvo ulteriori permessi valutati dal Dirigente, sono concessi solo dalla Presidenza per gravi e comprovate motivazioni. Le richieste devono essere depositate nel luogo indicato entro la prima ora di lezione.	Art. 45
I permessi di entrata posticipata, per un massimo di due ore e per non più di cinque in un anno, tranne i casi comprovati dipendenti dai mezzi di trasporto pubblici, vengono concessi dalla Presidenza solo in caso di gravi e comprovate motivazioni.	Art. 46
Lo studente che si presenti in ritardo non è ammesso in classe fino al termine della prima ora. Il ritardo di un'ora, segnalato nel registro di classe, dovrà essere giustificato il giorno successivo.	Art. 47
In caso di ritardo oltre la prima ora lo studente non può accedere all'Istituto.	Art. 48
Ritardi immotivati o reiterati possono ricadere nelle Norme disciplinari.	Art. 49
L'Istituto non risponde di furti o danneggiamenti subiti dagli allievi ad oggetti personali lasciati incustoditi.	Art. 50
Le uscite di sicurezza devono essere accessibili dalle ore otto fino a conclusione dell'attività didattica. E' proibito l'uso delle scale di sicurezza se non in situazioni di pericolo.	Art. 51 Uscite di sicurezza
La sorveglianza sugli studenti prima dell'inizio delle lezioni è affidata ai collaboratori scolastici. Durante le ore di lezione ai docenti. Non è consentito uscire dalle aule durante il cambio dei docenti. Il docente ha l'obbligo di verificare la presenza ogni volta che inizia la sua lezione e di apporre la propria firma sul registro di classe. Il docente della prima ora è tenuto ad annotare eventuali assenze o ritardi, nonché a richiedere le giustificazioni. Il registro di classe è un documento ufficiale.	Art. 52 Sorveglianza
Gli studenti, i docenti e tutto il personale della scuola sono tenuti ad avere nei confronti di tutti lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.	Art. 53
Il docente è tenuto ad avvisare la scuola in tempo utile in caso di legittimo impedimento ad essere presente.	Art. 54
In caso di sciopero dei docenti, la scuola avviserà famiglie e studenti nel rispetto della legislazione vigente.	Art. 55
Il personale amministrativo- tecnico- ausiliario partecipa a tutti gli effetti all'azione educativa che si svolge nella scuola.	Art. 56
Fatti salvi gli adempimenti normativi e contrattuali la segreteria fissa, all'inizio di ogni anno scolastico, un orario di ricevimento che agevoli tutti coloro che hanno a che fare con l'istituzione scolastica.	Art. 57
Non è consentita la diffusione di numeri telefonici ed indirizzi di docenti e studenti.	Art. 58
E' assicurata la presenza del personale addetto, per la durata dell'orario di lezione, nella scuola compatibilmente con le risorse disponibili.	Art. 59
Il personale preposto è tenuto a garantire che un ambiente scolastico pulito secondo un mansionario esposto all'albo all'inizio di ogni anno scolastico.	Art. 60
Gli studenti , il personale ATA e i Docenti, condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita scolastica. Chiunque danneggi volontariamente il materiale didattico, tecnico, l'arredo e le strutture (muri, infissi compresi i vetri) è tenuto al risarcimento del danno arrecato: per il materiale didattico e tecnico al costo iscritto in inventario o a quello sostenuto per la riparazione; per i danni alle strutture nella misura indicata	Art. 61 Cura delle strutture

<p>nella tabella sottostante approvata dal Consiglio di Istituto del 25 Maggio 2005. Gli importi riportati in tabella hanno validità fino ad eventuale aggiornamento. Danneggiamenti o imbrattature ai beni comuni o alle strutture non attribuibili a provate responsabilità individuali dovranno essere risarciti in modo collettivo da tutti gli iscritti. Danneggiamenti o imbrattature nelle singole aule saranno attribuiti alle classi che nel corso della mattinata hanno occupato l'aula stessa, seguendo l'indicazione della "tabella aule" affissa alla porta. Il versamento di quanto dovuto verrà effettuato a cura del/degli interessati su c/corrente postale dell'Istituto. Il presente articolo viene consegnato e fatto sottoscrivere per accettazione ai genitori al momento dell'iscrizione.</p> <table border="1" data-bbox="150 604 1139 864"> <thead> <tr> <th>Struttura</th> <th>Costo per danneggiamento</th> <th>Costo per imbrattatura</th> <th>Multa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banco</td> <td>Da 30,00 a 100,00 €</td> <td>11,36 € all'ora *</td> <td rowspan="5">Dal 5% al 10% in caso di interruzione dell'attività didattica</td> </tr> <tr> <td>Sedia</td> <td>Da 15,00 a 50,00 €</td> <td>11,36 € all'ora *</td> </tr> <tr> <td>Muro</td> <td>Da 20,00 a 50,00 €</td> <td>11,36 € all'ora *</td> </tr> <tr> <td>Porta</td> <td>Da 15,00 a 50,00 €</td> <td>11,36 € all'ora *</td> </tr> <tr> <td>Finestra</td> <td>Da 20,00 a 200,00 €</td> <td>11,36 € all'ora *</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Costo lordo di un'ora di straordinario da moltiplicare per le ore necessarie</p>	Struttura	Costo per danneggiamento	Costo per imbrattatura	Multa	Banco	Da 30,00 a 100,00 €	11,36 € all'ora *	Dal 5% al 10% in caso di interruzione dell'attività didattica	Sedia	Da 15,00 a 50,00 €	11,36 € all'ora *	Muro	Da 20,00 a 50,00 €	11,36 € all'ora *	Porta	Da 15,00 a 50,00 €	11,36 € all'ora *	Finestra	Da 20,00 a 200,00 €	11,36 € all'ora *	
Struttura	Costo per danneggiamento	Costo per imbrattatura	Multa																		
Banco	Da 30,00 a 100,00 €	11,36 € all'ora *	Dal 5% al 10% in caso di interruzione dell'attività didattica																		
Sedia	Da 15,00 a 50,00 €	11,36 € all'ora *																			
Muro	Da 20,00 a 50,00 €	11,36 € all'ora *																			
Porta	Da 15,00 a 50,00 €	11,36 € all'ora *																			
Finestra	Da 20,00 a 200,00 €	11,36 € all'ora *																			
<p>All'interno di ogni laboratorio, di ogni aula speciale, dei laboratori e della biblioteca è esposto il regolamento al quale deve ottemperare l'utenza: docenti, personale collaboratore, applicato tecnico, magazziniere, e alunni sempre assistiti da un docente. I Regolamenti fanno parte integrante del presente Regolamento come allegati L'utenza è tenuta ad osservare scrupolosamente le norme di sicurezza stabilite dalla legge vigente. Chiunque contravvenga a tali disposizioni si rende responsabile di possibili conseguenze.</p>	<p>Art. 62 Uso delle aule speciali, dei laboratori e della biblioteca</p>																				
<p>I libri della biblioteca di Istituto vengono distribuiti soltanto nell'orario esposto e solamente dagli addetti. Ogni libro dato in prestito, in orario o fuori orario, va segnato nell'apposito registro dei prestiti, sul quale il richiedente, che ne è responsabile, appone la propria firma. Il limite di tempo per il prestito è fissato in 30 giorni, con possibilità di rinnovo. Chi danneggia in qualsiasi modo o smarrisce qualche libro è tenuto a pagarne il prezzo di riacquisto. Anche le richieste di consultazione, limitate all'orario di lezione della giornata, vanno registrate e firmate in un apposito quaderno. Le enciclopedie e le collezioni non sono soggette a prestito. Fa parte integrante del presente Regolamento il Regolamento della Biblioteca.</p>	<p>Art. 63 Organizzazione del servizio della biblioteca</p>																				
<p>Nel caso che si verificano infortuni durante le ore di attività didattica bisogna ottemperare ai sotto indicati adempimenti entro i termini appresso indicati: Adempimenti in caso di infortunio - Il docente, constatato il fatto e prestati i più urgenti interventi, provvederà ad avvertire la segreteria e/o la Presidenza per l'eventuale intervento della Ambulanza e per avvisare le famiglie. - Certificazione rilasciata dal Pronto Soccorso L'infortunato o gli accompagnatori consegneranno in Segreteria il certificato in duplice copia rilasciato dal Pronto Soccorso. - Modulo di denuncia L'insegnante presente al momento dell'infortunio deve, entro la giornata stessa, compilare il modulo di denuncia dell'infortunio disponibile in Segreteria, indicando tutti gli elementi utili all'accertamento. - Inoltre pratica all'I.N.A.I.L. e all'Assicurazione La Segreteria inoltrerà all'I.N.A.I.L. a all'Assicurazione la denuncia dell'infortunio secondo la prassi.</p>	<p>Art. 64 Infortuni</p>																				

<p>A chiusura della pratica l'infortunato o la famiglia devono compilare il modulo dell'avvenuta guarigione da ritirare in Segreteria. A tale modulo vanno allegati tutti i giustificativi di spese sostenute.</p>	
<p>E' severamente proibito fumare all'interno dell'Istituto (legge 584/75)</p>	<p>Art. 65 Divieto di fumare</p>
<p><u>NORME DISCIPLINARI</u></p>	
<p>Le norme qui contenute si ispirano ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n.249/98)</p>	
<p>I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva della altrui personalità.</p>	<p>Art. 66 Carattere e finalità delle sanzioni</p>
<p>Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno morale e/o materiale causato. La sanzione dell'allontanamento dalla scuola non può superare i 15 giorni. L'organo collegiale competente ad irrogare la sanzione dell'allontanamento, può prevedere un periodo definito superiore ai 15 giorni o un periodo di tempo indeterminato solo nell'ipotesi di un reato grave o di esistenza e permanenza di grave pericolo per la comunità scolastica.</p>	<p>Art. 67</p>
<p>L'Istituzione scolastica richiamandosi ai doveri che l'articolo 3 dello Statuto pone per promuovere il senso di responsabilità e di solidarietà, individua come penalizzanti i seguenti comportamenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gravi e non giustificate irregolarità nella frequenza scolastica e/o inosservanza continua degli impegni di studio individuali e/o collettivi; 2. comportamenti intolleranti o irrispettosi od offensivi o violenti nei confronti del Dirigente Scolastico, del personale docente, dei collaboratori scolastici, dei compagni o di ogni altra persona che si trovi nell'ambiente scolastico; 3. mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza e dei regolamenti interni; 4. comportamenti che pongano in pericolo la sicurezza propria ed altrui, nonché l'integrità delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici e di ogni altro bene facente parte del patrimonio della scuola; 5. violazioni di leggi amministrative, civili, o penali. 	<p>Art. 68 Comportamenti sanzionabili</p>
<p>La violazione dei doveri disciplinati dal presente regolamento danno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) avvertimento scritto b) ammonizione scritta c) allontanamento dalla comunità scolastica <p>L'avvertimento scritto è irrogato dal docente con nota, in caso di inosservanza dei doveri scolastici quali disimpegno, disturbo, disinteresse palese o con assenze ingiustificate; sul registro di classe e consiste nel richiamo formale al rispetto dei doveri dello studente. L'ammonizione scritta è comminata dal Dirigente scolastico in caso di recidiva, di violazione del regolamento interno, di danni ai beni della scuola e di fatti che turbino il regolare andamento della scuola. Il provvedimento sarà comunicato alla famiglia e inserito nel fascicolo personale dello studente. L'allontanamento è comminato dal Consiglio di Classe e consiste nella sospensione temporanea per periodi non superiori a 15 giorni dal diritto di frequenza della scuola disposta in caso di gravi fatti pregiudichino il regolare svolgimento dell'attività scolastica, per offese arrecate alle persone, alle istituzioni scolastiche e pubbliche in genere, alle religioni, per comportamenti violenti e per fatti che pongano in pericolo l'incolumità delle persone o rechino</p>	<p>Art. 69 Sanzioni</p>

<p>gravi danni alle strutture per negligenza, imprudenza o inosservanza delle norme regolamentari.</p> <p>In caso di gravi inadempienze che rendono, in maniera assoluta e incompatibile la presenza dello studente in classe, il Dirigente può predisporre, in caso di estrema urgenza i provvedimenti cautelari più adeguati, promuovendo contestualmente il procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare presso gli organi competenti, i quali dovranno ratificare il provvedimento del Dirigente.</p>	
<p>La sanzione dell'avvertimento scritto è inflitto dal docente o dal Dirigente Scolastico.</p> <p>La sanzione dell'ammonizione è inflitta dal Dirigente.</p> <p>La sanzione dell'allontanamento è inflitta dal Consiglio di Classe, riservato alla sola componente docenti.</p> <p>Per sanzioni durante gli Esami di Stato sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla Commissione d'esame.</p>	<p>Art. 70 Organi competenti ad irrogare la sanzione</p>
<p>La Commissione di Garanzia è composta da due docenti, un rappresentante del personale non docente, due studenti ed un genitore designati dal Consiglio d'Istituto, che li può scegliere anche tra i propri componenti o su proposta del Comitato studenti, del Comitato genitori e del Preside, nominandoli nella prima riunione del Consiglio all'inizio di ogni anno scolastico. La Commissione resta in carica per la durata di un intero anno scolastico. La Commissione interviene nelle sanzioni disciplinari (diverse dalle sospensioni) e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di istituto e sottoposti al suo giudizio dagli studenti o su richiesta degli interessati.</p>	<p>Art. 71 Organo di garanzia interno alla scuola</p>
<p>E' garantito e tutelato in ogni fase del procedimento disciplinare il diritto di difesa dello studente, che potrà sempre esporre le proprie motivazioni e giustificazioni.</p> <p>In caso di sanzioni di competenza del Consiglio di classe, la contestazione va sempre comunicata per iscritto e firmata da chi presiede.</p> <p>Lo studente può presentare, sempre in forma scritta, le proprie eventuali motivazioni o giustificazioni al Dirigente Scolastico o al Consiglio di classe o alla Commissione di garanzia e può farsi assistere dal o dai genitori.</p> <p>Il provvedimento disciplinare finale deve essere sempre motivato e, ad eccezione della sanzione dell'ammonizione privata o in classe, deve essere comunicato integralmente e per iscritto ai genitori.</p>	<p>Art. 72 Procedimento disciplinare</p>
<p>Contro i provvedimenti disciplinari che comminano la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso, entro 30 giorni dalla loro comunicazione, il ricorso al Provveditorato agli Studi, il quale decide in merito in via definitiva sentita la sezione del Consiglio provinciale scolastico competente per la scuola secondaria superiore di cui all' art. 5 del D.P.R. 249/98.</p> <p>Per tutti gli altri provvedimenti disciplinari che non comportino la sanzione dell'allontanamento è ammesso il ricorso presso la Commissione di Garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione.</p>	<p>Art. 73 Impugnazioni delle sanzioni</p>
<p>Le sanzioni che prevedono l'allontanamento possono sempre essere convertite, su richiesta dell'interessato o su proposta del consiglio di classe, in sanzioni alternative, consistenti nella riparazione dei danni materiali o morali arrecati o in attività da svolgere a favore della comunità scolastica..</p>	<p>Art. 74 Sanzioni alternative</p>
<p>RAPPORTI CON IL TERRITORIO</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Visite guidate e viaggi di Istruzione</u></p> <p>Le uscite didattiche e i viaggi fanno parte integrante del percorso didattico</p>	
<p>Le deliberazioni relative alle visite e ai viaggi di istruzione devono essere assunte dai Consigli di classe, i quali individuano le mete in funzione di finalità culturali ed educative, integrandole nella programmazione didattica delle rispettive classi.</p>	<p>Art. 75</p>
<p>I Consigli di classe, per i viaggi di istruzione, devono individuare i docenti accompagnatori e indicare un docente supplente che possa sostituire, in caso di necessità, uno degli accompagnatori.</p>	<p>Art. 76</p>

Una classe non può compiere più di un viaggio d'istruzione nel corso dell'anno scolastico.	Art. 77
Al viaggio d'istruzione devono partecipare almeno i due terzi degli allievi componenti ogni singola classe.	Art. 78
Le deliberazioni assunte dai Consigli di classe circa i viaggi di istruzione, devono essere approvate dal Consiglio d'Istituto che emana, compatibilmente con le disponibilità, anche le disposizioni relative agli aiuti finanziari agli studenti. Per le quote è previsto il pagamento diretto da parte dei genitori su c/corrente postale intestato alla scuola.	Art. 79
Per un viaggio di istruzione di più classi deve sussistere un rapporto accompagnatori alunni di almeno uno a quindici. Nel caso di una sola classe gli accompagnatori devono essere due.	Art.80
Per partecipare a un viaggio d'istruzione o ad una uscita didattica in giornata, gli allievi devono presentare una dichiarazione preventiva con la quale i genitori autorizzano i propri figli a prendere parte all'iniziativa, sollevando altresì l'Istituto da ogni responsabilità.	Art. 81
Gli insegnanti accompagnatori devono sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità. Al termine delle visite e dei viaggi di istruzione i docenti accompagnatori dovranno redigere una relazione, segnalando eventuali disfunzioni o disagi da consegnare al Preside.	Art. 82
Per le visite guidate il modulo di autorizzazione è anche informazione alle famiglie che in quella giornata gli studenti non devono recarsi a scuola. Lo studente i cui genitori non hanno autorizzato l'uscita o che non si presenti al luogo del ritrovo risulta assente e deve portare la giustificazione il giorno successivo. Per le uscite in giornata deve essere specificato nell'autorizzazione il luogo e l'ora di ritrovo e quello di termine. Tale luogo può essere quello dove si svolge l'evento. L'assicurazione stipulata dall'istituto copre, oltre al percorso casa-scuola, i percorsi casa-luogo di ritrovo e ritorno.	Art. 83
Uno o più docenti o Consigli di Classe possono convocare nei locali della scuola, previa autorizzazione del Dirigente, persone in qualità di esperti. L'ingresso di persone estranee nella scuola è disciplinato dal personale addetto agli ingressi. In ogni caso estranei non possono interrompere le lezioni, avvicinarsi alle classi o agli alunni, né accedere ai locali della segreteria o ad altri luoghi della scuola se non indirizzati dai collaboratori scolastici e se necessario, col consenso esplicito del Dirigente.	Art. 84 Ingresso di persone diverse da studenti, genitori e personale scolastico
Il rapporto con enti ed associazioni è determinato in base ai criteri fissati dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti. Nessuna forma di propaganda a fini di lucro è consentita all'interno della scuola. Le iniziative umanitarie e gli interventi a fini sociali di enti ed associazioni possono essere attuate dal Dirigente scolastico senza specifica approvazione data volta per volta dagli Organi Collegiali. Ogni iniziativa che coinvolga gli alunni o le altre componenti scolastiche al di là della normale attività didattica deve essere approvata dal Consiglio di Istituto e dal Collegio Docenti e comunicata alle famiglie. Nel caso di urgenza il Dirigente potrà fornire autorizzazione facendosi garante nei confronti degli Organi Collegiali.	Art. 85 Rapporti con enti e associazioni
<u>DISPOSIZIONI FINALI</u>	
Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto; entrerà in vigore dall'anno scolastico 2002/03 e verrà distribuito gratuitamente a tutti gli studenti e al personale docente e non docente; a tutti è fatto obbligo di rispettarlo e di farlo rispettare.	Art. 86